

# Edilizia e Territorio

## Appalti sottosoglia, per le imprese requisiti soft e più tutele nella rotazione degli inviti

10 gennaio 2018 - Giuseppe Latour

Le novità sui piccoli e i micro-affidamenti contenute nella bozza dell'aggiornamento della linea guida Anac n.4 inviata al Consiglio di Stato

Verifiche semplificate sui requisiti delle imprese per gli appalti di piccolissimo importo. E regole a tutela degli operatori economici nelle rotazioni di inviti e affidamenti: le Pa inizieranno, infatti, a dotarsi di fasce sulla base delle quali applicare il principio di rotazione. Motivando esplicitamente l'eventuale decisione di non rispettare il principio di alternanza. Sono le novità più importanti contenute nella bozza dell'aggiornamento della [linea guida n. 4, che l'Anac ha appena inviato al Consiglio di Stato per il consueto parere](#).

Le linee guida aggiornano il documento già pubblicato alle previsioni del correttivo al Codice. E cercano, soprattutto, di dettagliare i principi fissati dal decreto di aprile. Il primo obiettivo, sul fronte delle rotazioni, è, allora, evitare che si consolidino rapporti solo con alcune imprese: le opportunità vanno, invece, equamente ripartite tra operatori economici diversi, rispettando la concorrenza. La rotazione, secondo quanto stabilisce l'Autorità, si applica alle procedure che abbiano ad oggetto commesse identiche o analoghe e non si utilizza quando l'affidamento avvenga tramite una procedura ordinaria, nella quale cioè non ci siano limitazioni sul numero di operatori selezionati. Negli altri casi a garantire questa alternanza le stazioni appaltanti potranno indicare, attraverso un regolamento interno, fasce suddivise per valore economico degli affidamenti, sulle quali applicare la rotazione.

Queste fasce dovranno differenziare lavori, servizi e forniture. Il principio – che nella sostanza accoglie una richiesta storica delle imprese – è che un contratto da 10mila euro non può valere quando un contratto da 100mila euro. Bisognerà anche vigilare sul rispetto di questi limiti: vietato eluderli con comportamenti scorretti, come il frazionamento artificioso delle commesse.

Sul punto, l'Authority spiega che «al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, volto a eludere la disciplina comunitaria, le stazioni appaltanti devono prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo». Detto questo, comunque, non ci sono vincoli che legano mani e piedi imprese e Pa. Restano dei margini di manovra. L'affidamento o il reinvido al contraente uscente è teoricamente possibile, ma ha «carattere eccezionale» e, per questo, deve essere motivato in maniera esplicita.

L'altra novità importante, ma più legata a servizi e forniture, riguarda le verifiche sui requisiti delle imprese. Per i piccolissimi importi, entro la soglia di 20mila euro, la stazione appaltante in caso di affidamento diretto senza gara può procedere alla firma dei contratti sulla base di una semplice autocertificazione, nella quale l'operatore economico attesti il possesso dei requisiti previsti dal Codice appalti. Sopra la soglia di 20mila euro, la Pa procede invece alle verifiche dei requisiti prima della firma.